PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione giuridica

2004/0137(COD)

8.3.2005

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo
(COM(2004)0448 – C6-0143/2004 – 2004/0137(COD))

Relatrice per parere: Diana Wallis

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta presentata dalla Commissione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo, è la terza direttiva in questo campo, dopo quelle del 1999 e del 2001. La presente direttiva si pone contro uno scenario internazionale di forte preoccupazione per il terrorismo ed il suo finanziamento; l'esigenza politica di un'ulteriore normativa è pertanto assai forte. Al riguardo, è assolutamente deplorevole che la seconda direttiva in taluni Stati membri sia stata applicata solo recentemente, e che la Commissione debba ancora intraprendere un'azione coercitiva nei confronti di uno Stato membro. In tali circostanze, sono state poche o nessuna le occasioni di riflettere adeguatamente sulla legislazione precedente e di esaminarne l'efficacia.

Le ragioni per presentare un'ulteriore direttiva sono chiaramente il desiderio di affrontare efficacemente il finanziamento delle attività terroristiche e di rispondere alle ultime raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). La relatrice per parere riconosce la necessità di rafforzare la legislazione dell'UE in tale campo e si compiace del fatto che il campo di applicazione della direttiva sia esteso a tutti i prestatori di servizi a società e trust, che erano stati omessi dalla direttiva del 2001 ma sono stati individuati dal GAFI come organismi soggetti ad un elevato rischio di riciclaggio.

Tuttavia, la direttiva proposta contempla di nuovo la posizione dei membri delle professioni legali, riguardo ai quali la Commissione apparentemente non ha adottato misure per effettuare la revisione prevista all'articolo 2 della direttiva del 2001 in relazione al trattamento specifico degli avvocati e dei membri delle altre professioni legali indipendenti. Tale inadempimento – unitamente alla mancanza di una valutazione dell'impatto legislativo della proposta o di un'analisi dell'efficacia delle due precedenti direttive – solleva gravi preoccupazioni in merito alla procedura. Oltre a ciò, la proposta è ora soggetta alla procedura di codecisione, mentre è stato raggiunto un accordo politico senza aspettare il parere del Parlamento.

La relatrice per parere ritiene che questi problemi di natura procedurale siano aggravati dalle questioni cruciali in materia di diritti costituzionali e fondamentali che sono state sollevate in talune giurisdizioni in ordine alla misura in cui i membri delle professioni legali debbano essere soggetti alla legislazione contro il riciclaggio del denaro, dato il principio di riservatezza che regge i rapporti tra cliente e avvocato. La relatrice per parere raccomanda la prudenza per quanto riguarda l'adozione immediata di un'ulteriore normativa in questo particolare campo contemplato dalla proposta, data l'incertezza dell'attuale situazione giuridica e costituzionale. Gli obblighi derivanti dalla seconda direttiva sono attualmente impugnati dinanzi ai tribunali dagli ordini degli avvocati tanto in Belgio quanto in Polonia. In altri Stati membri ci sono anche cause pendenti concernenti questioni connesse ai membri delle professioni legali. È opportuno notare altresì che in Canada, un paese del GAFI, i membri della professione legale sono stati esclusi dall'ambito di applicazione di un'analoga normativa contro il riciclaggio del denaro a seguito del ricorso costituzionale interposto dall'Ordine degli avvocati e dalle "Law Societies". In effetti, è degno di nota che, nonostante la loro posizione attiva contro il terrorismo, gli Stati Uniti finora non abbiano ritenuto opportuno imporre ai membri delle professioni legali degli obblighi di segnalazione, in particolare a seguito delle proteste dell'Ordine degli avvocati americani che sollevano

questioni costituzionali. Occorre inoltre tenere in considerazione la petizione presentata dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo da numerosi ordini degli avvocati degli Stati membri (petizione 693/2003).

In tale situazione, occorre prestare un'estrema attenzione alla posizione dei membri delle professioni legali, e la relatrice per parere propone alcuni emendamenti in tal senso. Inoltre, al fine di sorvegliare strettamente tale materia, si propongono anche emendamenti relativi alle attività del comitato per la prevenzione del riciclaggio nonché alle disposizioni finali.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Titolo	
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose ***compreso il*** finanziamento del terrorismo	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose ***e di*** finanziamento del terrorismo
Motivazione	
Anche se il campo d'applicazione della direttiva include giustamente il finanziamento del terrorismo, quest'ultimo va tuttavia distinto, a livello di definizione, dal riciclaggio dei proventi di attività criminose. Di fatto il finanziamento del terrorismo non è uno strumento di riciclaggio, bensì un reato a se stante.	
Emendamento 2 Considerando 4	
(4) Per rispondere a queste preoccupazioni è stata adottata la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Conformemente alle sue disposizioni, ogni Stato membro è tenuto a	(4) Per rispondere a queste preoccupazioni è stata adottata la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Conformemente alle sue disposizioni, ogni Stato membro è tenuto a

[1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

proibire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e ad imporre al settore finanziario, compresi gli enti creditizi ed un'ampia gamma di altri enti finanziari, di identificare i propri clienti, di conservare le opportune registrazioni, di organizzare programmi interni di formazione del personale e di prevenzione del riciclaggio e di segnalare ogni indizio di riciclaggio alle autorità competenti.

proibire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e ad imporre al settore finanziario, compresi gli enti creditizi ed un'ampia gamma di altri enti finanziari, di identificare i propri clienti, di conservare le opportune registrazioni, di organizzare programmi interni di formazione del personale e di prevenzione del riciclaggio e di segnalare ogni indizio di riciclaggio alle autorità competenti. ***Tale direttiva, quale modificata, in alcuni Stati membri è stata applicata soltanto recentemente, mentre in uno Stato membro ancora non è stata applicata. In tali circostanze e conformemente all'impegno assunto da tutte le istituzioni comunitarie di effettuare una valutazione dell'impatto legislativo, è opportuno valutare in maniera dettagliata se la direttiva 91/308/CEE abbia conseguito il proprio obiettivo di allinearsi alla miglior prassi internazionale in questo campo e di istituire un elevato grado di tutela del settore finanziario e delle altre attività vulnerabili nei confronti degli effetti dannosi dei proventi di attività criminose. Tale valutazione dovrebbe altresì accertare l'efficacia delle segnalazioni e degli altri meccanismi di coercizione contenuti nella suddetta direttiva, al fine di fornire una base alla legislazione attuale e futura, in particolare per quanto riguarda le procedure di esecuzione.***

Emendamento 3
Considerando 8

(8) Inoltre, l'elenco delle attività criminose ***sulle quali si basa la definizione di riciclaggio*** deve essere esteso, in modo da includervi la lotta contro il terrorismo ed il finanziamento del terrorismo. Il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia infatti chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di

(8) Inoltre, l'elenco delle attività criminose ***comprese nel campo d'applicazione della presente direttiva*** deve essere esteso, in modo da includervi la lotta contro il terrorismo ed il finanziamento del terrorismo. Il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia infatti chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la

conseguenza, la definizione di riciclaggio deve essere modificata, in modo da coprire non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo. Il terrorismo deve inoltre entrare nella categoria dei reati gravi.

stabilità di tale sistema. Di conseguenza, la definizione di riciclaggio deve essere modificata, in modo da coprire non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo. Il terrorismo deve inoltre entrare nella categoria dei reati gravi.

Motivazione

Anche se il campo d'applicazione della direttiva include giustamente il finanziamento del terrorismo, quest'ultimo va tuttavia distinto, a livello di definizione, dal riciclaggio dei proventi di attività criminose. Di fatto il finanziamento del terrorismo non è uno strumento di riciclaggio, bensì un reato a se stante.

Emendamento 4
Considerando 8, lettera a)

(a) L'obbligo generale di adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e l'obbligo di assicurare la punibilità in quanto reato di cui all'articolo 1 comportano che si debbano applicare sanzioni ***penali*** alle persone fisiche che violano gli obblighi in materia di identificazione dei clienti, conservazione dei documenti e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, dato che tali persone devono essere considerate partecipi all'attività di riciclaggio.

(a) L'obbligo generale di adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e l'obbligo di assicurare la punibilità in quanto reato di cui all'articolo 1 comportano che si debbano applicare sanzioni alle persone fisiche che violano gli obblighi in materia di identificazione dei clienti, conservazione dei documenti e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, dato che tali persone devono essere considerate partecipi all'attività di riciclaggio.

Motivazione

Sarebbe più opportuno basarsi sulla raccomandazione n. 17 del GAFI che propone che, nei casi di violazione degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio, gli Stati prevedano sanzioni proporzionate e dissuasive, a livello penale, civile o amministrativo. Conformemente al principio di sussidiarietà, la scelta ultima dipende dall'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro.

Emendamento 5
Considerando 10

(10) Il mero divieto del riciclaggio dei proventi di attività criminose non è

(10) Il mero divieto del riciclaggio dei proventi di attività criminose non è

sufficiente: per garantire una prevenzione efficace di questo fenomeno***, compreso il*** finanziamento del terrorismo**,** è necessario prevedere sanzioni penali. Di conseguenza, la normativa comunitaria dovrebbe classificare il riciclaggio dei proventi di attività criminose nella categoria dei reati.	sufficiente: per garantire una prevenzione efficace di questo fenomeno ***e del*** finanziamento del terrorismo è necessario prevedere sanzioni penali. Di conseguenza, la normativa comunitaria dovrebbe classificare il riciclaggio dei proventi di attività criminose nella categoria dei reati.

Motivazione

Il finanziamento del terrorismo non è un caso particolare di riciclaggio, bensì un reato a se stante. Anche se il campo d'applicazione della direttiva include giustamente il finanziamento del terrorismo, quest'ultimo va tuttavia distinto, a livello di definizione, dal riciclaggio dei proventi di attività criminose. Di fatto, il finanziamento del terrorismo non è uno strumento di riciclaggio.

Emendamento 6
Considerando 12

(12) La direttiva 91/308/CEE, quale modificata, ha incluso i notai e i professionisti legali indipendenti nel campo di applicazione del regime comunitario antiriciclaggio; la nuova direttiva non deve apportare variazioni sotto questo profilo; i predetti professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, sono soggetti alle disposizioni della direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi di tali professionisti vengano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose.	(12) La direttiva 91/308/CEE, quale modificata, ha incluso i notai e i professionisti legali indipendenti nel campo di applicazione del regime comunitario antiriciclaggio; la nuova direttiva non deve apportare variazioni sotto questo profilo; i predetti professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, sono soggetti alle disposizioni della direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi di tali professionisti vengano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose. ***Considerando che la direttiva 91/308/CEE interessa i diritti fondamentali, in particolare il diritto di accesso alla giustizia e il diritto ad un giusto processo, è necessario che la Commissione proceda a una revisione della direttiva stessa conformemente al calendario in essa contemplato. Ove risulti che l'attuazione e l'applicazione comportano problemi per talune professioni, si dovrà procedere immediatamente a una revisione.***

Motivazione

A norma dell'articolo 2 della direttiva recante modifica della direttiva 91/308/CEE, dopo "tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione procede, nel contesto della relazione prevista dall'articolo 17 della direttiva 91/308/CEE, ad un esame particolare degli aspetti concernenti [...] il trattamento specifico degli avvocati e degli altri liberi professionisti legali [...]".

Emendamento 7
Considerando 13

(13) Quando i professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, purché siano legalmente riconosciuti e controllati come ad esempio gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva imponesse loro l'obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale ***deve restare*** soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio.	(13) Quando i professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, purché siano legalmente riconosciuti e controllati come ad esempio gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva imponesse loro l'obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale ***resta*** soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio ***e non rinunci alla consulenza in quanto avvocato del suddetto cliente***. ***Occorre garantire una verifica di tali disposizioni per accertare che si conformino al principio del rispetto dei diritti fondamentali sancito nella Carta dei diritti fondamentali, in conformità della raccomandazione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2004.***

Motivazione

Il considerando 12 afferma che la nuova direttiva "non deve apportare variazioni" per quanto riguarda i membri delle professioni legali; se effettivamente così deve essere, la formulazione

dovrebbe essere esattamente la stessa delle precedenti direttive, piuttosto che introdurre – come sembra – mutamenti che indeboliscono la tutela del privilegio delle professioni legali.

Nella sua relazione (A6-0010/2004) approvata in plenaria il 14 ottobre 2004 (P6_TA(2004)0022), il Parlamento europeo raccomanda che, nella definizione del futuro Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il Consiglio europeo ed il Consiglio basino le proprie azioni, tra l'altro, sulla promozione delle libertà e dei diritti fondamentali attraverso le politiche connesse allo SLSG. L'elenco delle azioni specifiche in base a tale criterio comprende quanto la seguente: "esigere la valutazione preventiva del rispetto dei diritti fondamentali (quali definiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione) per qualsiasi atto legislativo dell'Unione o della Comunità".

Emendamento 8
Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis) È opportuno che nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione in virtù della presente direttiva la Commissione rispetti i seguenti principi: la necessità di assicurare un elevato livello di trasparenza e un'ampia consultazione con gli enti e le persone rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva nonché con il Parlamento europeo e il Consiglio; la necessità di garantire che le autorità competenti possano assicurare l'osservanza delle norme in modo coerente; l'equilibrio a lungo termine, nell'ambito delle misure di esecuzione, dei costi e dei benefici che esse comportano per gli enti e le persone rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva; la necessità di mantenere la debita flessibilità nell'applicazione delle misure di esecuzione seguendo un approccio calibrato in funzione del rischio; la necessità di assicurare la coerenza con altre disposizioni legislative dell'UE in questo settore e la necessità di proteggere l'UE, gli Stati membri e i loro cittadini dalle conseguenze del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Motivazione

Poiché la direttiva prevede l'adozione di misure di esecuzione, occorre evitare un eccesso di regolamentazione. E' opportuno inserire un chiaro riferimento, almeno in un considerando, a

un'adeguata consultazione delle parti interessate nella prospettiva dell'adozione di misure di esecuzione da parte della Commissione. Va inoltre menzionata la necessità di assicurare un equilibrio fra i costi e i benefici.

Emendamento 9
Considerando 29 bis (nuovo)

(29 bis) Ai fini della presente direttiva, per "fondazione, trust o istituto giuridico" non si dovrebbe intendere:

i) una fondazione, un trust o un istituto giuridico nel cui quadro sono emesse obbligazioni societarie che figurano nello stato patrimoniale di una società ammessa alla quotazione in una borsa valori riconosciuta;

ii) una fondazione, un trust o un istituto giuridico creati a seguito della successione testamentaria o intestata di una persona;

iii) una fondazione, un trust o un istituto giuridico prescritti dalla legislazione di uno Stato membro per la proprietà congiunta,

Motivazione

La maggior parte delle emissioni di obbligazioni societarie gestite da istituti con sede nell'Unione europea sono amministrate su base fiduciaria (trust). Esse sono state quindi inserite accidentalmente nella direttiva, in quanto quest'ultima concerne anche i fiduciari. Non era comunque questa l'intenzione degli autori della proposta, in quanto gli eventuali rischi di riciclaggio in questo settore sono già coperti dalla regolamentazione sui servizi finanziari, di cui non si deve creare un doppione. Senza questo emendamento, la direttiva potrebbe provocare forti perturbazioni sui mercati obbligazionari dell'Unione.

La direttiva estende ai trust i requisiti in materia di lotta al riciclaggio. Nel Regno Unito e in Irlanda il trust viene in molti casi creato automaticamente in seguito a un decesso: ad esempio, la legge inglese prescrive la costituzione di un trust in caso di successione intestata. Dato che la proposta non copre gli istituti successori negli altri Stati membri, questo chiarimento assicura che il Regno Unito e l'Irlanda siano trattati nello stesso modo degli altri Stati membri.

La direttiva estende ai trust i requisiti in materia di lotta al riciclaggio. I trust sono un elemento obbligatorio nel contesto della proprietà congiunta di terreni in Inghilterra e in Irlanda. Questo tipo di trust deve essere escluso dalla direttiva, che non copre comunque

situazioni di proprietà congiunta nel resto d'Europa. Questo chiarimento assicura che il Regno Unito e l'Irlanda siano trattati allo stesso modo degli altri Stati membri. L'acquisto o la vendita di terreni sono già soggetti ai controlli esistenti in materia di lotta contro il riciclaggio.

Emendamento 10
Articolo 1, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose (in appresso "riciclaggio") ***costituisca un reato***.	1. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose (in appresso "riciclaggio") ***e il finanziamento del terrorismo costituiscano reati***.

Or. de

Motivazione

Anche se il campo d'applicazione della direttiva include giustamente il finanziamento del terrorismo, quest'ultimo va tuttavia distinto, a livello di definizione, dal riciclaggio dei proventi di attività criminose. Di fatto, il finanziamento del terrorismo non è uno strumento di riciclaggio, bensì un reato a se stante.

Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 2, comma 1, lettera d)

d) la fornitura o raccolta di beni di origine lecita, in qualunque modo, con l'intenzione di utilizzarli, completamente o in parte, a fini terroristici, o sapendo che saranno utilizzati a tal fine;	***soppressa***

Motivazione

Il finanziamento del terrorismo deve essere stralciato dalla definizione di riciclaggio ed essere definito separatamente. Anche se il campo d'applicazione della direttiva include giustamente il finanziamento del terrorismo, quest'ultimo va tuttavia distinto, a livello di definizione, dal riciclaggio dei proventi di attività criminose. Di fatto, il finanziamento del terrorismo non è uno strumento di riciclaggio, bensì un reato a se stante.

Emendamento 12
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono finanziamento di attività terroristiche:

a) la fornitura o raccolta di beni di origine lecita, in qualunque modo, con l'intenzione di utilizzarli, completamente o in parte, a fini terroristici, o sapendo che saranno utilizzati a tal fine;

b) la partecipazione ad uno degli atti di cui alla lettera precedente, la collusione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Motivazione

Anche se il campo d'applicazione della direttiva include giustamente il finanziamento del terrorismo, quest'ultimo va tuttavia distinto, a livello di definizione, dal riciclaggio dei proventi di attività criminose. Di fatto, il finanziamento del terrorismo non è uno strumento di riciclaggio, bensì un reato a se stante, che va pertanto definito in un paragrafo ad hoc dell'articolo 1. Sono state riprese le definizioni contenute all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e) della proposta della Commissione abbreviando opportunamente il testo della lettera e).

Emendamento 13
Articolo 1, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da un'attività criminosa, conformemente al paragrafo 2, lettera c), costituiscono riciclaggio anche nei casi in cui l'attività criminosa è stata svolta dall'interessato senza ulteriori transazioni.

Motivazione

L'emendamento proposto mira a chiarire la definizione di "riciclaggio" figurante all'articolo 1 della direttiva proposta, definizione che è stata ripresa dalla seconda direttiva e include l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da un'attività criminosa. Alcuni Stati membri hanno ritenuto che la definizione riguardasse la semplice detenzione dei proventi del crimine da parte dell'autore, senza che fosse necessario un riciclaggio vero e proprio, mentre altri hanno ritenuto che concernesse solo la detenzione dei proventi delle attività criminose di un terzo. L'emendamento proposto apporta chiarezza.

Emendamento 14
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera b), alinea

b) notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera o partecipando in nome e per conto del loro cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:	b) notai e altri liberi professionisti legali, ***qualora il pagamento sia effettuato in denaro liquido e per un importo pari o superiore a 15.000 euro, a prescindere dal fatto che la transazione sia effettuata in un'unica operazione o tramite diverse operazioni apparentemente collegate, ma soltanto*** quando prestano la loro opera o partecipando in nome e per conto del loro cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni ***finanziarie*** riguardanti:

Motivazione

L'emendamento adegua notai e professionisti legali ai principi generali relativi ai prestatori di servizi.

Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ad enti finanziari che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala	2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ad enti finanziari che esercitano un'attività finanziaria***, o ai notai e agli altri***

limitata e quando i rischi di riciclaggio sono scarsi.	***professionisti legali indipendenti che esercitano una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sezione 3, lettera b), punti i)-v),*** in modo occasionale o su scala limitata e quando i rischi di riciclaggio sono scarsi.

Motivazione

Per mettere i professionisti legali su un piano di parità con gli enti finanziari, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di non applicare la direttiva ai professionisti legali che esercitano le attività citate all'articolo 2, paragrafo 1, soltanto in modo occasionale o su scala limitata e quando i rischi di riciclaggio sono scarsi.

Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Gli Stati membri non applicano la presente direttiva ai notai e agli altri professionisti legali indipendenti nell'esercizio della loro attività professionale quando la medesima è soggetta al segreto professionale, in particolare quando essi ottengono informazioni nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza di tale cliente nel quadro di un procedimento giudiziario, amministrativo, di arbitrato o di mediazione o in relazione a un tale procedimento – compresa la consulenza sull'opportunità di intentare o evitare un procedimento – indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Motivazione

L'ambito della terza direttiva è rigorosamente limitato agli avvocati come persone fisiche quando agiscono per il loro cliente o lo assistono nella progettazione o nell'esecuzione di

operazioni riguardanti i cinque punti specificati all'articolo 2, paragrafo 1, sezione 3, lettera b). Di conseguenza, gli avvocati non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di "due diligence" ovvero di segnalare operazioni sospette che cadono al di fuori del suddetto ambito della disposizione.

Inoltre, dal momento che una delle ragioni avanzate per giustificare la terza direttiva è la necessità di allineare la legislazione dell'UE alle Quaranta raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) sul riciclaggio del denaro, per poterlo fare in modo adeguato occorre aggiungere determinate parole al dispositivo.

Il testo modificato dell'articolo 20, paragrafo 2, è stato trasferito all'articolo 2 poiché si ritiene che il fatto che la direttiva contempli l'ambito degli obblighi di segnalazione degli avvocati in due punti diversi ingeneri confusione.

Emendamento 17
Articolo 3, punto 7, lettera f)

f) i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;	f) i reati ***che rientrano nell'ambito di cui alle precedenti lettere a)-e) e*** punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

Motivazione

La definizione qui proposta di reato grave, fondata sulla durata della pena privativa della libertà, non può funzionare a livello di Unione europea, e non offre un adeguato livello di armonizzazione o applicazione della direttiva. Inoltre, ampliarne la portata nella maniera proposta potrebbe distruggere il sistema stesso. L'emendamento mira a concentrare l'attenzione sui principali reati che sono probabilmente connessi al riciclaggio del denaro.

Emendamento 18
Articolo 3, punto 8, lettera a)

a) la persona fisica che***, in ultima analisi, possieda o controlli,*** direttamente ***o indirettamente,*** almeno il ***10%*** delle azioni o	a) la persona fisica che ***detenga*** direttamente almeno il ***25%*** delle azioni ***al portatore*** o dei diritti di voto di una società ***che non è stata***

dei diritti di voto ***di una persona giuridica o che eserciti altrimenti un'influenza comparabile sulla direzione di una persona giuridica purché non si tratti*** di una società ammessa ***alla quotazione ufficiale*** di una borsa valori e ***sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti***;	ammessa ***alle contrattazioni*** di una borsa valori ***ufficiale*** e ***la cui identità e la cui partecipazione azionaria siano state oggetto di pubblicazione ufficiale***;

Motivazione

La soglia del 10% è insufficiente e non è applicabile in pratica, per cui va aumentata al 25%. Inoltre, gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della direttiva non hanno accesso ai registri pubblici per procedere all'identificazione e alla verifica dell'identità degli azionisti delle società non quotate e degli altri istituti giuridici. Pertanto, i requisiti in materia di identificazione e di verifica dell'identità del titolare economico dovrebbero essere legati all'accesso alle fonti di informazione disponibili al pubblico (ad esempio registro o gazzetta ufficiale).

Emendamento 19
Articolo 3, punto 8, lettera b)

b) la persona fisica che***, direttamente o indirettamente,*** sia il ***proprietario effettivo*** di almeno il ***10%*** del patrimonio di una fondazione***,*** di un trust ***o di un*** istituto giuridico ***simile o che eserciti un'influenza su una quota comparabile del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile, purché non sia una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori e sottoposta ad obblighi di pubblicità conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti***;	b) la persona fisica che sia il ***titolare diretto*** di almeno il ***25%*** del patrimonio di una fondazione ***o*** di un trust ***e la cui identità sia stata oggetto di pubblicazione ufficiale all'atto dell'acquisizione di detta quota dell'***istituto giuridico ***in questione***;

Motivazione

La soglia del 10% è insufficiente e non è applicabile in pratica, per cui va aumentata al 25%. Inoltre, gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della direttiva non hanno accesso ai registri pubblici per procedere all'identificazione e alla verifica dell'identità degli azionisti delle società non quotate e degli altri istituti giuridici. Pertanto, i requisiti in

materia di identificazione e di verifica dell'identità del titolare economico dovrebbero essere legati all'accesso alle fonti di informazione disponibili al pubblico (ad esempio registro o gazzetta ufficiale).

Emendamento 20
Articolo 3, punto 10

10) "persone politicamente esposte": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche e che effettuano operazioni commerciali o finanziarie importanti o complesse che potrebbero presentare ***un*** forte rischio di riciclaggio, come pure ***i*** membri della loro famiglia in senso stretto o coloro con i quali tali persone intrattengono stretti legami;	10) "persone politicamente esposte": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche e che effettuano operazioni commerciali o finanziarie importanti o complesse che potrebbero presentare ***situazioni di*** forte rischio ***per la loro reputazione nonché in ordine al*** riciclaggio, come pure ***coloro che sono identificati come*** membri della loro famiglia in senso stretto o coloro con i quali tali persone intrattengono stretti legami;

Emendamento 21
Articolo 3, punto 11

11) "rapporto d'affari": un rapporto d'affari, professionale o commerciale del quale si presuma, al momento in cui viene allacciato, che avrà una certa durata;	11) "rapporto d'affari": un rapporto d'affari, professionale o commerciale ***che sia strettamente correlato con la corrispondente attività degli enti e delle persone cui si applica la presente direttiva e*** del quale si presuma, al momento in cui viene allacciato, che avrà una certa durata;

Motivazione

L'attuale definizione non è del tutto precisa; si ritiene invece che essa dovrebbe contenere un più puntuale riferimento al fatto che i "rapporti d'affari" rilevanti sono solo quelli specificamente correlati all'attività tipica svolta dagli enti e dalle persone tenuti all'adempimento degli obblighi imposti dalla direttiva.

Emendamento 22
Articolo 3, punto 12 bis (nuovo)

	12 bis) "professionista legale

indipendente": un membro di una professione legalmente riconosciuta che fornisce consulenza legale ed è sottoposto al controllo di un organo di autoregolamentazione indipendente dotato di poteri disciplinari.

Motivazione

È opportuno che il riferimento ai professionisti legali indipendenti contenuto nel considerando 13 trovi eco nel testo della direttiva.

Emendamento 23
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)

Le disposizioni della presente direttiva non prevedono l'identificazione o la verifica della titolarità economica di beni ("i beni") comprendenti

i) obbligazioni emesse da una società o da un pubblico organismo e quotate su una borsa valori regolamentata, o

ii) titoli azionari quotati su una borsa valori regolamentata;

da parte di una persona che detiene i beni in un conto congiunto a nome di un altro ente finanziario che funge da istituzione di deposito.

Motivazione

La maggior parte delle emissioni di obbligazioni societarie gestite da istituti con sede nell'Unione europea sono amministrate su base fiduciaria (trust). Esse sono state quindi inserite accidentalmente nella direttiva, in quanto quest'ultima concerne anche i fiduciari. Non era comunque questa l'intenzione degli autori della proposta, in quanto gli eventuali rischi di riciclaggio in questo settore sono già coperti dalla regolamentazione sui servizi finanziari, di cui non si deve creare un doppione. Senza questo emendamento, la direttiva potrebbe provocare forti perturbazioni sui mercati obbligazionari dell'Unione.

Emendamento 24
Articolo 3, comma 1 ter (nuovo)

	Le disposizioni della presente direttiva non prevedono l'identificazione e la verifica della titolarità economica di beni ("i beni") comprendenti obbligazioni emesse da una società o da una pubblica autorità e quotate su una borsa valori regolamentata, o titoli azionari quotati su una borsa valori regolamentata, da parte di una persona designata dall'emittente delle obbligazioni a svolgere la funzione di fiduciario dell'emissione. Ai fini della presente direttiva, allorché una siffatta persona è designata come fiduciario, il cliente rispetto alla fornitura dei pertinenti servizi di trust è l'emittente.

Motivazione

La maggior parte delle emissioni di obbligazioni societarie gestite da istituti con sede nell'Unione europea sono amministrate su base fiduciaria (trust). Esse sono state quindi inserite accidentalmente nella direttiva, in quanto quest'ultima concerne anche i fiduciari. Non era comunque questa l'intenzione degli autori della proposta, in quanto gli eventuali rischi di riciclaggio in questo settore sono già coperti dalla regolamentazione sui servizi finanziari, di cui non si deve creare un doppione. Senza questo emendamento, la direttiva potrebbe provocare forti perturbazioni sui mercati obbligazionari dell'Unione.

Emendamento 25
Articolo 4

Per impedire il riciclaggio, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	***soppresso***

Motivazione

Le disposizioni della nuova direttiva proposta vanno ben oltre quelle delle precedenti direttive concernenti il riciclaggio, per cui non vi dovrebbe essere necessità per gli Stati membri di imporre disposizioni più rigorose.

Emendamento 26
Articolo 6, comma unico, lettera d)

d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ***precedentemente*** ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.	d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ***disponibili*** ottenuti ***successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva*** ai fini dell'identificazione di un cliente.

Motivazione

Nella formulazione attuale, la disposizione richiederebbe l'applicazione delle procedure di due diligence per quanto concerne i dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. Ciò comporterebbe la necessità di svolgere controlli su tutti i dati esistenti, un'operazione che sarebbe estremamente onerosa e causerebbe forti disagi ai consumatori. Non è certo questo l'intento degli autori della proposta.

Emendamento 27
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

b) se ***necessario***, identificare il titolare economico ed adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona in questione siano certi di conoscere chi sia tale titolare, il che per le persone giuridiche, i trust ed istituti giuridici simili, implica adottare misure ragionevoli per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;	b) se ***fattibile***, identificare***, sulla base di fonti informative, dati e documenti indipendenti, affidabili e pubblicamente accessibili,*** il titolare economico, e adottare misure ragionevoli ***e basate sulle diverse situazioni di rischio*** per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona in questione siano certi di conoscere chi sia tale titolare, il che per le persone giuridiche, i trust e istituti giuridici simili, implica adottare misure ragionevoli ***basate sul rischio*** per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; ***si riterrà espletata la procedura di due diligence quando sarà stato accertato il potere rappresentativo del cliente che si presenti sotto forma di rappresentanza formale debitamente conferita, o di rappresentanza***

	legale di persone fisiche, società, enti e organizzazioni di qualsiasi tipo;

Motivazione

È opportuno che la portata degli obblighi previsti in tema di identificazione e di verifica dell'identità dei "beneficial owners" (titolari economici) sia ulteriormente chiarita, specificando in maniera più puntuale che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, comporta un contenimento dei richiamati obblighi nei limiti previsti e resi possibili dai singoli ordinamenti nazionali. In molti casi, infatti, – laddove, ad esempio, non ci sia la possibilità di riscontrare le informazioni necessarie su pubblici elenchi o registri – le banche e gli intermediari finanziari si vedrebbero impossibilitati a procedere alla verifica dell'identità di detti soggetti e dell'effettiva struttura proprietaria della persona giuridica.

Emendamento 28
Articolo 8, paragrafi 1, 1 bis (nuovo) e 1 ter (nuovo)

1. Gli Stati membri ***impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di assolvere gli obblighi di due diligence nel rapporto con la clientela prima o al momento*** dell'avvio di un rapporto d'affari o dell'esecuzione di una transazione ***per clienti occasionali***.	1. Gli Stati membri ***esigono che la verifica dell'identità del cliente e del titolare economico avvenga prima*** dell'avvio di un rapporto d'affari o dell'esecuzione di una transazione.
	1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere che l'identità del cliente e del titolare economico sia verificata al momento dell'avvio di un rapporto d'affari, se ciò è necessario per evitare l'interruzione del normale corso del rapporto e qualora il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sia ridotto. In tali situazioni le procedure dovrebbero essere completate non appena possibile, dopo il contatto iniziale.
	1 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, gli Stati membri possono, trattandosi di
	(i) assicurazioni sulla vita, permettere che l'identità del beneficiario coperto dalla polizza sia verificata dopo l'avvio del rapporto d'affari. In tali casi la verifica dovrebbe avvenire o al momento del

	pagamento o prima di esso, oppure al momento in cui il beneficiario intende esercitare i diritti acquisiti in virtù della polizza, o prima di tale momento;
	(ii) trust creati in uno Stato membro,
	a) a condizione che gli amministratori fiduciari e il costituente del trust risiedano in uno Stato membro alla data di creazione del trust e
	b) a condizione che gli amministratori fiduciari continuino a risiedervi,
	permettere che l'identità dei beneficiari del trust sia verificata dopo l'avvio del rapporto d'affari. In tali casi la verifica dovrebbe avvenire unicamente al momento o prima della distribuzione al beneficiario in questione e, seguendo un approccio basato sul rischio, gli Stati membri possono permettere l'esenzione dall'obbligo di identificazione e verifica da parte di terzi.

Motivazione

L'emendamento riprende il chiarimento sull'assicurazione sulla vita utilizzato nel testo del Consiglio e tratta i trust nello stesso modo. Di conseguenza, i controlli per evitare il riciclaggio del denaro devono essere effettuati solo nel momento della transazione dal trust al beneficiario. Il testo così emendato concentra la responsabilità nelle mani del trust al momento opportuno ed elimina i controlli da parte di terzi solo nel caso di trust aventi sede nell'UE. Inoltre, taluni futuri beneficiari possono non sapere che saranno beneficiari (il trust può stabilire una determinata data o fatto contingente prima che il beneficiario diventi tale). Ciò potrebbe compromettere l'intenzione del costituente dell'amministrazione fiduciaria di verificare l'identità dei beneficiari al momento dell'avvio di un rapporto d'affari, dato che ciò li metterebbe al corrente dell'esistenza di un trust.

Emendamento 29
Articolo 8, paragrafo 2

2. Gli Stati membri impongono che quando gli enti o le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva non sono in grado di rispettare l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), ***non*** possono aprire il conto ***o avviare il rapporto d'affari o effettuare la transazione in questione***	2. Gli Stati membri impongono che quando gli enti o le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva non sono in grado di rispettare l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono aprire il conto ***solo a condizione che esistano adeguate garanzie per assicurare che le***

oppure pongono fine al rapporto d'affari in questione e prendono in considerazione di presentare una relazione sul cliente interessato all'unità di informazione finanziaria, in conformità dell'articolo 19.	***transazioni finanziarie non siano effettuate a nome del cliente fino a quando non si ottenga un chiarimento definitivo basato sulla piena conformità con le succitate disposizioni; in caso di persistente non conformità con le succitate disposizioni, l'ente o la persona interessati non avviano il rapporto d'affari, né eseguono transazioni, oppure pongono fine ai rapporti d'affari in corso,*** e prendono in considerazione di presentare una relazione sul cliente interessato all'unità di informazione finanziaria, in conformità dell'articolo 19. ***Sono esenti dall'obbligo di astensione le professioni il cui statuto legale preveda l'obbligatorietà della prestazione, fino al limite dell'evidente illegalità.***

Motivazione

Gli enti creditizi non devono essere costretti a porre termine a un rapporto d'affari, o a non avviarne uno, se temporaneamente non ottemperano a tutte le disposizioni in materia di due diligence, a condizione che siano in grado di ottemperare a tali disposizioni dopo un periodo di tempo ragionevole. Tale divieto è applicato solo nei casi di enti creditizi che non sono veramente in grado di ottemperare alle disposizioni in materia di due diligence. La situazione è particolarmente problematica se il legislatore comunitario conferma la definizione di "titolare economico" della presente proposta, dal momento che gli enti creditizi non possono ottenere le informazioni richieste dalle società o dai registri pubblici. La combinazione di tali due disposizioni potrebbe avere gravi ripercussioni sul finanziamento delle società (in particolare delle PMI) e un impatto negativo sull'economia. D'altronde, tale disposizione può ledere gravemente gli interessi delle autorità giudiziarie e di polizia per quanto concerne il controllo delle attività di persone sospettate di essere coinvolte in crimini o in attività terroristiche e rendere così vani gli sforzi delle autorità volti a mantenere un certo controllo su tali casi.

Emendamento 30
Articolo 8, paragrafo 3

3. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di applicare le procedure di due diligence nel rapporto con la clientela non soltanto a tutti i	3. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di applicare le procedure di due diligence nel rapporto con la clientela non soltanto a tutti i

loro nuovi clienti, ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, sulla base della loro valutazione del rischio presente.	loro nuovi clienti, ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente ***i cui dati siano stati ottenuti dopo l'entrata in vigore della presente direttiva***, sulla base della loro valutazione del rischio presente.

Motivazione

Nella formulazione attuale, la disposizione richiederebbe l'applicazione delle procedure di due diligence per quanto concerne i dati ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente prima dell'entrata in vigore della direttiva. Ciò comporterebbe la necessità di svolgere controlli su tutti i dati esistenti, un'operazione che sarebbe estremamente onerosa e causerebbe forti disagi ai consumatori. Non è certo questo l'intento degli autori della proposta.

Emendamento 31
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

a) gli enti creditizi o finanziari di altri Stati membri o di paesi terzi, purché siano soggetti ad obblighi antiriciclaggio equivalenti agli standard internazionali e purché il rispetto di tali obblighi sia controllato;	a) gli enti creditizi o finanziari ***e i professionisti legali indipendenti*** di altri Stati membri o di paesi terzi, purché siano soggetti ad obblighi antiriciclaggio equivalenti agli standard internazionali e purché il rispetto di tali obblighi sia controllato;

Motivazione

L'emendamento parifica la posizione degli istituti creditizi o finanziari e dei professionisti legali, che altrimenti sarebbe discriminatoria. Non c'è assolutamente alcuna ragione per cui un avvocato non debba poter ricorrere ad un altro professionista legale in un paese terzo che rispetta le norme internazionali per l'assolvimento degli obblighi di due diligence.

Emendamento 32
Articolo 10, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova)

	c bis) il finanziamento di premi assicurativi;

Motivazione

Il finanziamento di premi assicurativi comporta un rischio di riciclaggio molto ridotto. Molti assicuratori esigono che i premi assicurativi di autoveicoli, alloggi e attività imprenditoriali siano versati per intero all'inizio del periodo assicurativo. Gli enti creditizi sono disposti ad anticipare l'importo totale del premio all'agente di assicurazioni o all'assicuratore e i privati o le imprese ripagano il prestito a rate. Qualora l'assicurazione sia annullata e con essa il prestito, qualsiasi restituzione di premio dovuta è ripagata all'ente creditizio, non al singolo o all'impresa che aveva contratto l'assicurazione. Il prestito collegato al premio deve essere ammesso alle esenzioni, dal momento che il rischio di riciclaggio è molto ridotto.

Emendamento 33
Articolo 11, paragrafo 1, comma 2, lettera a)

a) misure intese a garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite ***prove documentali*** supplementari;	a) misure intese a garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite ***documenti, dati o informazioni*** supplementari;

Motivazione

Classificare ad alto rischio tutte le transazioni effettuate senza la presenza fisica del cliente vuol dire non tenere conto dei profili di rischio dei singoli prodotti e pregiudicare quello che è l'obiettivo della direttiva: un approccio maggiormente basato sul rischio. Gli enti creditizi devono poter continuare a verificare l'identità per via elettronica. L'obbligo di fornire documentazione addizionale comporterebbe un significativo aumento dell'onere amministrativo, nonché rischi ulteriori per la sicurezza (documenti inviati utilizzando sistemi non attendibili). Molti enti creditizi hanno investito grandi somme nello sviluppo di sistemi di verifica elettronici. Eliminare i processi di verifica elettronici a favore di controlli manuali creerà inutili inconvenienti ai clienti.

Emendamento 34
Articolo 11, paragrafo 1, comma 2, lettera b)

b) misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiesta di una certificazione di conferma di un ente che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva;	b) misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiesta di una certificazione di conferma di un ente ***o di una persona*** che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva;

Motivazione

Non esiste alcuna ragione per cui soltanto gli enti – e non le persone – debbano poter emettere certificati di conferma.

Emendamento 35
Articolo 11, paragrafo 1, comma 4, lettera a)

a) di disporre di ***sistemi di gestione dei rischi adeguati*** per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;	a) di disporre di ***adeguate procedure basate sul rischio*** per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

Motivazione

L'espressione "sistemi di gestione dei rischi" è troppo vaga e non rappresenta uno strumento pratico per attuare una due diligence rafforzata nei confronti di persone politicamente esposte. Gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva dovrebbero in realtà applicare procedure o politiche adeguate per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta. In base a tali procedure e politiche, gli enti e le persone dovrebbero installare, se del caso, un'adeguata gestione informatica. In ogni caso, l'espressione "sistemi di gestione dei rischi" non è adeguata.

Emendamento 36
Articolo 11, paragrafo 2

2. Gli Stati membri vietano agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo ***o con una banca che permetta ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti***.	2. Gli Stati membri vietano agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo.

Motivazione

La proposta della Commissione fa divieto agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca che permetta a una banca di comodo di utilizzare i propri conti (ovvero relazioni indirette con banche di comodo). Tale divieto non è applicabile, altrimenti le banche dovrebbero disporre dei mezzi per verificare se i loro corrispondenti abbiano relazioni con banche di comodo. L'obbligo di conoscere "il cliente del proprio cliente" è in genere impraticabile, anche quando il cliente è un altro ente creditizio, un'entità

giuridica o una persona fisica. Tale inapplicabile disposizione comporterebbe unicamente lungaggini burocratiche, ovvero l'invio e la compilazione di questionari, senza nessuna possibilità di verifica.

Emendamento 37
Articolo 12, comma 1

Gli Stati membri possono permettere agli enti ed alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c).	Gli Stati membri possono permettere agli enti ed alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di ricorrere a terzi ***che parimenti rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva*** per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Motivazione

L'emendamento mira a trarre dei benefici reali dalla possibilità di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi. Ai sensi della proposta così come è formulata attualmente, quanti rientrano nel campo di applicazione della direttiva dovrebbero evidentemente assolvere gli obblighi due volte al fine di tutelarsi dai rischi di responsabilità, il che significa cancellare ogni vantaggio derivante da tale sistema.

Emendamento 38
Articolo 12, comma 2

In ***caso di ricorso a terzi***, la responsabilità finale continua ***tuttavia*** a spettare ***agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva***.	In ***tali casi***, la responsabilità finale continua a spettare ***ai terzi***.

Motivazione

La direttiva consente a quanti rientrano nel suo campo di applicazione di ricorrere a terzi per i controlli di due diligence di cui all'articolo 12. Al contempo, tuttavia, la responsabilità finale per i controlli è dell'ente o della persona che rientra nel campo di applicazione della direttiva. Tale disposizione potrebbe aumentare la disponibilità dei terzi a trasmettere informazioni, ma non riduce l'onere che incombe sugli enti e sulle persone interessate. Confrontati alla responsabilità finale, questi ultimi non sono certo stimolati a fare

affidamento su informazioni fornite da terzi senza verificarne la validità, il che in pratica significa che i controlli di identificazione sarebbero comunque effettuati due volte.

Emendamento 39
Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis

In qualunque caso, ogni Stato membro riconosce e accetta la normativa nazionale di qualsiasi altro Stato membro emanata in applicazione della presente direttiva come pienamente compatibile con la propria normativa nazionale. Di conseguenza, gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva in uno Stato membro sono tenuti ad accettare le procedure di identificazione dei clienti effettuate nelle proprie succursali, filiali e consociate in un altro Stato membro, o per mezzo di esse, conformemente alla normativa nazionale di quello Stato membro, emanata in applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Attualmente i singoli Stati membri applicano la seconda direttiva sul riciclaggio senza coerenza (le loro esigenze documentali per quanto riguarda l'identificazione dei clienti sono diverse). Ciò si traduce in costi addizionali per i clienti e le attività regolamentate e intralcia la pratica degli affari nell'UE, a livello pratico. Inoltre tale mancanza di coerenza avvantaggia uno Stato a spese di un altro, a seconda delle differenze che possono esistere nei rispettivi livelli dei requisiti.

Emendamento 40
Articolo 14, comma 2

Una copia dei dati d'identificazione ***e*** di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare economico viene trasmessa senza indugio, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona ai quali il cliente si rivolge.	Una copia dei dati d'identificazione ***o*** di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare economico viene trasmessa senza indugio, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona ai quali il cliente si rivolge. ***Il presente paragrafo e il precedente, tuttavia, si applicano ai professionisti legali indipendenti soltanto con il previo consenso del loro cliente.***

Motivazione

Per i professionisti legali, trasferire informazioni senza il permesso del cliente costituirebbe una violazione del rapporto professionale cliente/avvocato.

Emendamento 41
Articolo 21, comma 3 bis (nuovo)

Sono esenti dall'obbligo di astensione le professioni il cui statuto legale preveda l'obbligatorietà della prestazione del servizio in questione, fino al limite dell'evidente illegalità.

Motivazione

Appare inaccettabile che il professionista che abbia sospetto di azione a fini di riciclaggio si debba astenere dallo svolgere la propria prestazione (articolo 21) se l'unità d'informazione finanziaria dispone l'astensione.

Nel campo della negoziazione privata, il legislatore non può che dare una delimitazione chiara, univoca e non discrezionale della facoltà di rifiutare una prestazione professionale, a tutela del diritto degli individui di attuare i propri assetti giuridici nell'esercizio delle libertà economiche costituzionali.

Questa disposizione impone che si possa rifiutare una prestazione solo al cospetto di una evidente (non basta il dubbio) illegalità; e non esistono ipotesi legali di temporanea sospensione.

Emendamento 42
Articolo 25, comma 1

Gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni all'unità di informazione finanziaria in applicazione degli articoli 19, 20 e 21 o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio.	Gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti***, esclusi i professionisti legali indipendenti che agiscono in qualità di consulenti legali per un cliente o per qualunque altra persona nel quadro o in vista di un procedimento legale,*** non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni all'unità di informazione finanziaria in applicazione degli articoli 19, 20 e 21 o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio.

Motivazione

I professionisti legali devono mantenere il diritto di informare il cliente, poiché è necessario riconoscere i loro obblighi speciali nei confronti dei clienti.

Emendamento 43
Articolo 25, comma 1 bis (nuovo)

	Il divieto di comunicazione non si applica quando una persona o un ente che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva è soggetto a obblighi specifici di comunicazione ai sensi della legislazione nazionale.

Emendamento 44
Articolo 29, comma 2 bis (nuovo)

	Gli Stati membri assicurano che venga

pubblicato un compendio consolidato delle statistiche.

Motivazione

È necessario migliorare le statistiche sul numero di indagini, procedimenti giudiziari e condanne conseguenti a segnalazioni di attività sospette. In tale contesto le statistiche devono riguardare non solo il numero di segnalazioni di transazioni sospette, ma anche il seguito ad esse dato, il numero di casi individuati, il numero di persone perseguite e il numero di persone condannate.

Emendamento 45
Articolo 37, paragrafo 1, alinea

1. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2, le seguenti misure di esecuzione:	1. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio ***e il finanziamento del terrorismo,*** e per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2, le seguenti misure di esecuzione:

Motivazione

Emendamento conseguente al fatto di considerare il finanziamento del terrorismo come reato a se stante, sullo stesso piano del riciclaggio (cfr. l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 1, e l'emendamento che introduce all'articolo 1 un nuovo paragrafo 2 bis).

Emendamento 46
Articolo 37, paragrafo 1, lettera a)

a) chiarimento degli aspetti tecnici delle definizioni di cui all'articolo 1, ***paragrafo*** 2 e all'articolo 3, punto 2, lettere a) e d), punti 5, 8, 9, 10, 11 e 12;	a) chiarimento degli aspetti tecnici delle definizioni di cui all'articolo 1, ***paragrafi*** 2 ***e 2 bis,*** e all'articolo 3, punto 2, lettere a) e d), punti 5, 8, 9, 10, 11 e 12;

Motivazione

Emendamento conseguente al fatto di considerare il finanziamento del terrorismo come reato a se stante, sullo stesso piano del riciclaggio (cfr. l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 1, e l'emendamento che introduce all'articolo 1 un nuovo paragrafo 2 bis).

Emendamento 47
Articolo 38, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, in appresso "il comitato".	1. La Commissione è assistita da un comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, in appresso "il comitato"***, il quale – unitamente alla Commissione – presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulle proprie attività e delibere***.

Motivazione

Le questioni di cui deve occuparsi il comitato non sono esclusivamente tecniche e vertono sul funzionamento e sul contenuto globale della direttiva. Pertanto, si dovrebbe prevedere una forma di controllo democratico.

Emendamento 48
Articolo 39

La Commissione elaborerà entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio.	La Commissione elaborerà entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio. ***Detta relazione verterà in particolare sugli aspetti di cui l'articolo 2 della direttiva 2001/97/CE prevede il riesame.***

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che, nel quadro della terza direttiva, venga attuato il riesame previsto nella seconda direttiva (2001/97/CE).

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo
Riferimenti	COM(2004)0448 – C6-0143/2004 – 2004/0137(COD)
Commissione competente per il merito	LIBE
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	JURI 27.10.2004
Cooperazione rafforzata	no
Relatore per parere Nomina	Diana Wallis 22.11.2004
Esame in commissione	20.1.2005 2.2.2005 7.3.2005
Approvazione degli emendamenti	7.3.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 13 contrari: 5 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Marcin Libicki, Alain Lipietz, Antonio López-Istúriz White, Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Stroz, Theresa Villiers, Diana Wallis, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alexander Nuno Alvaro, Jean-Paul Gauzès, Luis de Grandes Pascual, Adeline Hazan, Barbara Kudrycka, Kurt Lechner, Evelin Lichtenberger, Arlene McCarthy, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, József Szájer
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Harald Ettl